



CORTE D'APPELLO DI TRENTO

PROCURA GENERALE DI TRENTO

URGENTE

9.4.2020

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI ORDINARI

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI PER I MINORENNI

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA

AI SIGNORI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA

AI SIGNORI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI

AI SIGNORI GIUDICI DI PACE COORDINATORI

LORO SEDI

Oggetto: Decreto Legge 8.4.2020, n. 23 (G.U. n. 94 dell'8.4.2020) recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali – analisi d'impatto e ricostruzione del quadro normativo.

L'entrata in vigore del decreto legge 8.4.2020, n. 23 e le immediate ricadute sull'attività giudiziaria della proroga del termine già previsto dal decreto legge 17.3.2020, n. 18 per il rinvio dei procedimenti, la sospensione di termini processuali e di prescrizione e altri adempimenti, hanno indotto a ritenere opportuna una prima analisi dell'impatto delle nuove disposizioni di normativa emergenziale sull'organizzazione degli uffici. Si riporta, quindi, di seguito una prima ricostruzione del contesto normativo di riferimento, ferma rimanendo l'esigenza di ogni successivo approfondimento anche alla luce di eventuali contributi di riflessione.

I. Le modifiche normative introdotte dal decreto legge 8.4.2020, n. 23: rinvio dei procedimenti, sospensione di termini processuali e delle indagini e altri adempimenti.

L'art. 36, del decreto legge 8.4.2020, n. 23 ha disposto:

1. la proroga all'11.5.2020 del termine finale del 15.4.2020 previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto legge 17.3.2020, n. 18 per il rinvio *ex lege* di tutti i procedimenti civili e penali pendenti (art. 83, comma 1, del decreto legge 17.3.2020, n. 18) e per la

UFFICI GIUDIZIARI DEL TRENTO ALTO ADIGE

sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, dei termini stabiliti le indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari, per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, di tutti i termini procedurali (art. 83, comma 2, del decreto legge 17.3.2020, n. 18);

2. ai fini del rinvio e della sospensione dei termini la non applicabilità del nuovo termine dell'11.5.2020 ai procedimenti penali in cui i termini di custodia cautelare di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11.5.2020, (art. 36, comma 2, decreto legge 8.4.2020, n. 23);

3. il differimento al 12.5.2020 del termine entro il quale i capi degli uffici giudiziari, per contenere il rischio di diffusione del contagio, debbono adottare misure organizzative dell'attività giudiziaria, d'intesa con i Presidente della Corte e il Procuratore Generale della Repubblica, sentita l'Autorità sanitaria e i Consigli dell'ordine degli avvocati.

II. Procedimenti esclusi da rinvio e dalla sospensione dei termini

L'art. 36 del decreto legge 8.4.2020, n. 23 nulla ha disposto, invece, in ordine ai procedimenti esclusi dal rinvio *ex lege* e dalla sospensione dei termini di cui all'art. 83, comma 3, del decreto legge 17.3.2020, n. 18, che rimane, quindi, invariato e continuerà a trovare generale applicazione.


III. Termini di prescrizione e di durata massima delle misure cautelari

L'art. 36 del decreto legge 8.4.2020, n. 23 non contiene alcuna disposizione espressa riguardante la sospensione del corso della prescrizione e dei termini di cui agli articoli 303 (custodia cautelare) e 308 (misure coercitive diverse dalla custodia cautelare e misure interdittive) del codice di procedura penale, già prevista, sino al 15.4.2020, dall'art. 83, comma 4, del decreto legge 17.3.2020, n. 18. Una prima lettura del quadro normativo d'insieme induce, tuttavia, a ritenere che la sospensione della prescrizione e dei termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale si estenda sino al 12.5.2020. La sospensione era prevista, infatti, dall'art. 83, comma 4, del decreto legge 17.3.2020, n. 18 per tutti i procedimenti penali nei quali operava la sospensione dei termini di cui al comma 2, che erano i procedimenti pendenti nel periodo compreso fra il 9.3.2020 e il 15.4.2020. La modifica di quest'ultimo termine, per effetto dell'art. 36 del decreto legge 8.4.2020, n. 23, sembra, quindi, avere comportato anche l'estensione all'11.5.2020 della sospensione della prescrizione e dei termini dei cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

Nel ringraziare per l'attenzione si prega di assicurare la diramazione interna.

IL PROCURATORE GENERALE

Giovanni Ilarda



IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Gloria Servetti



ALLEGATO

Art. 36 del decreto legge 8.4.2020, n. 23

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23.

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 aprile 2020 recante "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";


Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di sostegno alla liquidità delle imprese e di copertura di rischi di mercato particolarmente significativi;

Considerata, a tal fine, l'esigenza di rafforzare il supporto all'*export* e all'internalizzazione delle imprese mediante adozione del meccanismo di assunzione diretta a carico dello Stato di una quota preponderante degli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE S.p.A. per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell'Unione europea;

Considerata l'esigenza, a fronte dei significativi impatti economici derivanti dall'emergenza sanitaria, di prevedere misure specifiche per l'anno 2020 per il rilascio della garanzia dello Stato per operazioni di esportazione in alcuni settori;

Considerato, altresì, che SACE S.p.A. in virtù della specializzazione acquisita nella valutazione del merito di credito delle aziende e dei rischi, nonché nella determinazione del prezzo congruo delle garanzie, appare il soggetto idoneo a svolgere la funzione di rilascio delle garanzie secondo il regime previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, ampliando, tramite la concessione di diritto della garanzia dello Stato sugli impegni da questa assunti, la capacità finanziaria di rilascio di garanzie sul credito e sulla copertura di rischi di mercato;

Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo è stato autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;




OMISSIS

-----o-----

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

ART. 36
*(Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile,
tributaria e militare)*

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine



iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice.

4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 è fissato al 12 maggio 2020.

OMISSIS

